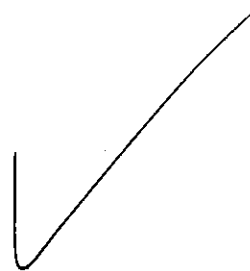




PROVINCIA DI VERCELLI

Formazione - Lavoro e Politiche Sociali -
Cultura - Turismo - Energia - V.I.A.- Istruzione

UFFICIO Energia e Impianti Energetici



Atto N. 1937

N. Mecc. PDET-1957-2012 del 12/07/2012
del 12/7/2012

Oggetto: D.Lgs n.387/2003 art. 12 e s.m.i. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas della potenza di 999 kWe in comune di San Germano Vercellese sito in loc. Cascina Cavallo - Foglio 4 Mappale 21 del N.C.T., in capo alla Societa' Agricola TIMA sas, con sede legale in Via Salussola n.16/A, Salussola (BI) e unità locale in San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

In data **22.02.2012** la Società Agricola TIMA sas. con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*, ha presentato alla Provincia di Vercelli – Autorità Procedente, domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per intervento di realizzazione dell' *"Realizzazione di un Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas, della potenza di 999 kWe"* situato in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese, su terreno individuato e censito al N.C.T. Foglio 4 Mappale 21, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003.

La conclusione del procedimento di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. è stabilita entro massimi 90 giorni dalla data della presentazione della domanda, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 28/2011, salvo interruzione dei termini.

In allegato all'istanza in data 22.02.2012 (protocollo in arrivo n. 0015815 del 22.02.2012), la Società Proponente ha trasmesso progetto delle opere.

Il Progetto consiste, come descritto sinteticamente dal Proponente, in un "impianto di cogenerazione alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di vegetali aziendali (insilati) e di sottoprodotti agricoli" dalla potenza elettrica di 999 kWe.

L'impianto avrà una potenza termica di 2462 kWth ed elettrica di 999 kWe. L'area interessata dall'impianto, per una superficie complessiva di 31.319 m², sorgerà sull'appezzamento censito al foglio 4 mappale 21 del NCT del comune di San Germano Vercellese.

L'"Autorizzazione Unica", di cui all'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al Progetto approvato, e pertanto sostituisce a tutti

gli effetti il Permesso a Costruire in capo al Comune di San Germano Vercellese. Il Comune, nell'ambito della procedura autorizzativa dovrà fornire all'Autorità Procedente tutte le condizioni tecnico-amministrative cui dovrà attenersi la Ditta Proponente per la realizzazione di tutte le opere relative all'impianto previste nel Progetto.

L'impianto, che presenta una potenza termica nominale complessiva inferiore a 3 MW, non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. L'Amministrazione Provinciale ritiene, come per impianti analoghi autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/2003 con procedura espressa, di porre ugualmente delle prescrizioni contenenti limiti di emissioni e obbligo di controlli periodici anche per l'impianto in esame.

Il progetto, per la consultazione, viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Vercelli. In data 2 marzo 2012 il professionista incaricato della presentazione della pratica in argomento ha richiesto di non divulgare gli elaborati grafici e le relazioni tecniche prodotte ma di permetterne la visione solamente agli Enti coinvolti nel procedimento mediante una password. Tale domanda è stata accolta ai sensi della D.G.R. 30 gennaio 2012 n. 5-3314.

In data 9 marzo 2012 è stata consegnata la password unitamente a nuova copia informatica del progetto.

Con nota n. 22971 del 16.03.2012 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per il giorno 10.04.2012.

In data 22.03.2012, il Proponente con nota prot. n. 25577 del 26.03.2012 ha integrato spontaneamente la documentazione fornita in precedenza con copia del preventivo ENEL.

Sulla scorta di quanto emerso in sede di Conferenza e tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati, si è ritenuto che la Ditta Proponente dovesse provvedere a trasmettere documentazione integrativa entro 30 giorni dall'invio del verbale, salvo motivate proroghe.

Il verbale, con i relativi allegati è stato consegnato al Proponente al termine della Conferenza dei servizi del 10.04.2012.

Ai sensi della D.D. n. 904 del 28.03.2012 i termini del procedimento si intendono sospesi, ai fini del calcolo dei novanta giorni previsti dalla legge, dal giorno della Conferenza che ne evidenzia la necessità e riprendono dalla successiva Conferenza che verrà convocata a seguito della presentazione delle integrazioni medesime.

Con nota n. 0032917 del 23.04.2012 il Verbale della Conferenza dei Servizi del 10.04.2012 è stato trasmesso anche a tutti gli enti convocati.

In data 26.04.2012, prot in arrivo n. 0036023 del 08.05.2012, la ditta proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla conferenza dei servizi del 10.04.2012.

Con nota 0036185 del 09.05.2012 è stata indetta e convocata la seconda conferenza dei servizi per il giorno 01.06.2012

La Conferenza dei Servizi del 01.06.2012, sulla base di quanto emerso nella riunione, tenuto conto delle osservazioni e note avanzate dagli Enti e Soggetti invitati e dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici Provinciali di cui alla Relazione datata maggio 2012, ha proposto l'adozione dell'atto di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/2003 per il Progetto presentato in data 22.02.2012, così come integrato nelle date del 26.04.2012, 01.06.2012, dalla Società Agricola TIMA sas. con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*, a condizione che, prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite le integrazioni che sono emerse necessarie dall'esame delle integrazioni fornite e dai pareri e dalle note pervenute, qui di seguito elencate.

Prima del rilascio dell'autorizzazione si richiede:

- Nuova Dichiarazione che chiarisca i rapporti con la cava;
- Prospetto a sezioni della cabina ENEL;
- Fornire estremi della nota del Ministero secondo la quale un Perito Agrario può firmare la Relazione Paesaggistica.

Il Proponente ha presentato, in data 05.06.2012 al prot. in arrivo n. 45322 del 07.06.2012, tutti i documenti richiesti dalla Conferenza dei Servizi del 01.06.2012.

Successivamente allo svolgimento della Conferenza dei Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

- Nota n. 50505 del 22.06.2012 del Settore Viabilità della Provincia;
- Nota n. 2663 del 13.06.2012 del Comune di S.Germano Vercellese;
- Nota n. 43346 del 1° giugno 2012 del Settore Tutela Ambientale della Provincia;

Il verbale è stato spedito alla Ditta Proponente e a tutti gli Enti invitati in Conferenza con nota n. 50995 del 25.06.2012, unitamente a tutti gli allegati.

La documentazione presentata.

Per quanto riguarda la documentazione presentata, unitamente alla domanda di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs 387/2003, datata 22.02.2012, il Proponente ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Domanda in carta legale;
- Documentazione amministrativa:
 - Fascicolo aziendale TIMA
 - Copia del documento di identità del Socio Accomandatario della Società Proponente;
 - Visura Catastale - Estratto Mappa - Visura Camerale;
 - Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio "Antimafia"
 - Bonifico pagamento spese di istruttoria;
 - Contratto fornitura sottoprodotti
 - Contratto cessione calore
 - Contratto d'affitto e dichiarazione sostitutiva atto notorio.
 - Copia Certificato Destinazione Urbanistica e Dichiarazione di assenza Usi civici del Comune di San Germano Vercellese;
 - Istanza connessione ENEL
 - Convenzione fornitura liquami zootecnici per start up
 - Richiesta Soprintendenza Beni Archeologici
 - Richiesta Soprintendenza beni architettonici
 - Risposta Soprintendenza beni architettonici
 - Richiesta di parere competenza alla Telecom
 - Nulla Osta Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento Minerario.
 - Richiesta Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni
 - Relazione sui costi dismissione e dichiarazione sostitutiva atto notorio di impegno fidejussorio datato 26.01.2012
 - Richiesta Permesso di Costruire ed allegati al Comune di San Germano Vercellese
 - Copia istanza esame progetto presentata al comando VVF
- Progetto (i documenti sono firmati dal proponente e dai Progettisti):
 - Documentazione previsionale di impatto acustico;
 - Relazione geologico-tecnica;
 - Relazione tecnica del rischio fulmine;
 - Relazione generale sul funzionamento dell'impianto;
 - Piano di fattibilità piano di approvvigionamento;
 - Relazione tecnica impianto elettrico centrale di cogenerazione "ECOMAX 10";
 - Relazione emissioni in atmosfera;
 - Piano di Utilizzazione Agronomica preventivo;
 - Relazione per la gestione delle terre e rocce da scavo;
 - Relazione sul sistema di protezione cadute dall'alto;

- Relazione sugli impatti del traffico veicolare;
- Relazione paesaggistica;
- Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;
- Piano di emergenza ed evacuazione;
- Schede tecniche cogeneratore, Trasformatore e Torcia;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Piano di Prevenzione e Gestione Acque;
- Documentazione Fotografica;
- Planimetrie:
 - Tavola 1: Inquadramento ;
 - Tavola 2: Pianta;
 - Tavola 3: Sezioni ;
 - Tavola 4: Prospetti ;
 - Tavola 5: Recinzione, cancello d'ingresso, viabilità interna e opere mitigative;
 - Tavola 6: Rendering;
 - Tavola 7: Rendering;
 - Tavola 1: Viabilità da sito impianto di Biogas ai terreni in conduzione all'azienda;
 - Cartografia relativa ai vincoli;
 - Tavola 1: Planimetrica terreni in conduzione – Carisio;
 - Tavola 2: Planimetrica terreni in conduzione – Salussolia;
 - Tavola 1: Piano prevenzione e gestione acque;
 - Tavola 1: Gestione terre e rocce da scavo;
 - Tavola 1: Progetto sul sistema di protezione dall'altro;

Documentazione presentata in data 22.03.2012, prot. n. 25577 del 26.03.2012

- Copia Preventivo ENEL n. TO382277 con relativa accettazione del 21.03.2012

Documentazione presentata in data 26.04.2012 con nota prot. n. 36023 del 08.05.2012 dal Proponente in base alle richieste della conferenza dei Servizi del 10.04.2012.

- Relazione integrativa a seguito CDS del 10.04.02012
- Allegato 1 - Planimetria Aziendale dei terreni in conduzione Comune di Carisio
- Allegato 2 - Planimetria Aziendale dei terreni in conduzione Comune di Salussolia
- Allegato 3 - Indagine geognostica – relazione geologico tecnica (dichiarazione di l'idoneità del professionista)
- Allegato 4 - Relazione di fattibilità – piano di approvvigionamento
- Allegato 5 - Anagrafe Agricola Unica del Piemonte
- Allegato 6 - Corografia dei terreni con individuazione dei confini della ZPS Garzaia di Carisio
- Allegato 7 – Individuazione dei terreni della ditta (vista aerea)
- Allegato 8 – Modello 1 Allegato C delle linee Guida Terre e Rocce da Scavo
- Allegato 9 – contratto di fornitura per mais e loiessa
- Allegato 10 – Planimetria Vincolo d'incidenza con Canale Cavour
- Allegato 11 – Piano di Utilizzazione Agronomica preventivo
- Allegato 12 - Relazione Agronomica
- Allegato 13 – Relazione per l'analisi di coerenza tra il progetto presentato e il paino territoriale regionale del Piemonte
- Allegato 14 – Integrazione Documentazione previsionale di impatto acustico
- Allegato 15 – Richiesta a TELECOM per verifica interferenze meccaniche ed elettromagnetiche
- Allegato 16 – Cronoprogramma preventivo per la realizzazione dei lavori

- Allegato 17 – Relazione tecnica per la messa in riserva del digestato
- Allegato 18 – Tavola Piano prevenzione e gestione acque meteoriche
- Allegato 19 – Piano di prevenzione e gestione acque rielaborato a seguito CDS del 10.04.2012
- Allegato 20 – Tavola Aree di stoccaggio e gestione rifiuti
- Allegato 21 – Copia Lettera della Regione Lombardia alla Provincia di Cremona, a cui è allegata lettera di ARPA Lombardia – Dipartimento di Cremona, inerente le emissioni in atmosfera da motori endotermici alimentati a biogas

Documentazione presentata spontaneamente dalla Ditta Proponente in data 01.06.2012 con nota prot. n. 44609 del 05.06.2012

- Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
- Copia Carta d'Identità del Sig. Alfredo Mosca Titolare della cava di inerti in località Cascina Nebbione di Carisio
- Tavola recinzione, cancello d'ingresso, viabilità interna e opere mitigative.

Documenti richiesti dalla Conferenza dei servizi del 01.06.2012 e presentati in data 05.06.2012 al prot. in arrivo n. 45322 del 07.06.2012

- Nuova Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000);
- Tavola n. 1: Costruzione Cabina Enel, pianta, sezioni prospetti;
- Nota n. 2588 del 15.02.2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Legislativo che fornisce gli Estremi della norma secondo la quale un Perito Agrario può firmare la Relazione Paesaggistica.

Evidenziato che:

il D.Lgs. n.387/2003, art.12, stabilisce:

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- il rilascio dell'Autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Ricordati, in particolare, i seguenti pareri:

- Nota n. 50505 del 22/06/2012 del Servizio Viabilità della Provincia: "In riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati consegnati a questa Amministrazione si prende atto dell'aumento di traffico indotto dall'attività prevista che, anche se non determina una forte ripercussione sull'attuale traffico veicolare, potrebbe creare problemi su alcune opere d'arte esistenti. Si segnala infatti che sulla SP 52 "Vettignè – Carisio" avente modesta sezione (inferiore a metri 3) è presente un ponte ad arco in muratura, con limite di carico di 20t, che presenta forti segni di degrado. Valutato quindi il passaggio previsto di 1200 mezzi circa all'anno su tale infrastruttura per l'approvvigionamento delle biomasse e lo spandimento dei reflui, questo Settore chiede che venga effettuato un monitoraggio continuo di tale opera e, nel caso di peggioramento delle attuali condizioni, che l'opera venga rifatta. Tali operazioni dovranno essere concordate con il Settore scrivente tramite convenzione."
- Nota pervenuta per email datata 13.06.2012 del Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia:

"In riferimento a quanto in oggetto, alla relativa documentazione progettuale presentata ed a quella integrativa, questo Settore comunica che dall'istruttoria relativa alla

componente "Sottosuolo" non sono emersi elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento in progetto. Nel segnalare che la presente valutazione non entra nel merito della correttezza dei calcoli e degli assunti di progettazione, di competenza esclusiva dei professionisti incaricati, si prescrive il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008;
 - b) in corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti geotecnici e, nel caso di accertata instabilità, si dovrà provvedere con idonee opere di consolidamento;
 - c) Occorrerà attenersi a quanto prescritto negli elaborati "Indagine geognostica Relazione Geologico-Tecnica" del 26/01/2012 ed al successivo aggiornamento della medesima datato 12/04/2012, entrambi a firma dell dott. geol. Elio GUERRA;
 - d) l'accesso ai terreni oggetto di autorizzazione di cava, ubicati nella località "Nebbione" del Comune di Carisio, potrà avvenire solo a seguito dell'effettuazione della valutazione dei rischi delle lavorazioni in interferenza (Lavori agricoli e lavori estrattivi), e del conseguente aggiornamento della documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro nelle attività estrattive."
- Nota del 31.05.2012 del Servizio Pianificazione territoriale che, accogliendo favorevolmente il cronoprogramma e la proposta di accompagnamento alla crescita evidenzia alcune criticità residue risolte nel corso dell'ultima Conferenza dei servizi e oggetto di integrazione successivamente alla medesima;

Ricordati i seguenti pareri che contengono prescrizioni e che fanno parte dell'allegato sub **B)** alla presente determinazione;:

- Nota n. 2663 del 13.06.2012 del Comune di San Germano Vercellese. "Espressione consenso alla realizzazione ed esecuzione di impianto di produzione energia elettrica e termica da biogas proposto dalla Società Agricola TIMA S.A.S" vincolato ai limiti imposti dai pareri e dalle prescrizioni previste all'interno della documentazione tutta contenuta a corredo della pratica in essere e dell'autorizzazione unica di competenza provinciale.
- Nota n. 0043346/2012 del 01.06.2012 parere definitivo del Settore Tutela Ambientale della Provincia che detta prescrizioni;
- Nota n. 9125 del 01.06.2012, pervenuta per posta elettronica l' 08.06.2012, del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni: Nulla Osta ai sensi del D.Lgs n. 295/03 con le relative prescrizioni;
- Nota n. 44985 datata 31.05.2012 della Regione Piemonte – Settore OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico, con la quale si ribadiscono i contenuti della Nota n. 30875 del 10.04.2012. Non risultano interferenze con il reticolo idrografico di propria competenza, per il quale si applicano i disposti del R.D. n. 523/1904. Rammenta che per quanto concerne la linea elettrica MT di allacciamento alla rete di ENEL Distribuzione, il Proponente, ad avvenuta autorizzazione, dovrà presentare all'Ente medesimo denuncia di costruzione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/84.
- Nota n. 54712 del 30.05.2012 del Dipartimento ARPA Vercelli, Relazione di contributo tecnico scientifico che propone prescrizioni;
- Nota n. 12968 del 17.05.2012 del Comando Regione Militare Nord che chiede di verbalizzare formale nota di riserva ad esprimersi per quanto di competenza. Il Nulla Osta/Nulla Contro di competenza sarà rilasciato in seguito alla conclusione del procedimento interno all'Ente.

- Nota n. 4559 del 11.05.2012 del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco che trasmette l'approvazione del progetto allegato con nota prot. n. 4534 del 11.05.2012. che esprime parere favorevole a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica e nel rispetto della vigente norma e dei criteri tecnici di sicurezza.
- Nota n. 1619 del 16.04.2012 dell'Ente di Gestione delle Risorse Pedemontane e delle Terre d'Acqua che richiede che i terreni ricadenti all'interno di confini della Riserva naturale della Garzaia di Carisio, siano esclusi da quelli a servizio dell'impianto in quanto suoli ricoperti da formazione boschive e sito di nidificazione degli aldeidi. Chiede inoltre che i terreni siti a monte del passaggio autostradale e della Riserva naturale della Garzaia di Carisio, siano esclusi in quanto suoli ricoperti da formazioni boschive;
- Nota n. 2342 del 02.03.2012 della Soprintendenza dei Beni Archeologici che vista al relazione di verifica d'interesse Archeologico fornita dalla Ditta Proponente, comunica che sui terreni in epigrafe non gravano provvedimenti di tutela archeologica secondo le competenze dell'Ufficio scrivente ai sensi del D.M. 10.09.2010, art. 13.3. Evidenzia inoltre che non si può escludere comunque il rischio archeologico in quanto l'area non è preventivamente controllata dal punto di vista archeologico e non lontana da direttrici di viabilità storiche, inoltre la presenza di vegetazione limita la visibilità di alcune aree e quindi evidenzia che nel provvedimento autorizzativo del progetto dovrà essere prevista l'assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati.

Ricordato che tutte le osservazioni e le note pervenute durante l'iter istruttorio sono state elencate e sintetizzate nella relazione del Responsabile del Procedimento datata giugno 2012 e/o sono agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

Preso atto che con nota pervenuta il 18 aprile 2012 tramite posta elettronica certificata al nr. 31873, l'ASL di Vercelli comunica che l'attività proposta si configura come Industria Insalubre ai sensi dell'art. 216 del R.D. 1265/1934 in quanto compresa negli elenchi di cui al DM 5.9.1994 (I classe cat. C7: centrali termoelettriche)

Preso atto che risulta necessario rilasciare, nell'ambito dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 per la messa in riserva (R13) di rifiuti identificati dal codice CER 190606 – digestato, con le relative prescrizioni tecnico-gestionali, come evidenziato dal Settore Tutela Ambientale della Provincia con nota n. 0043346/2012 del 01.06.2012;

Ricordato che la conferenza dei servizi è regolata dalla L. 241/90. In proposito si richiama l'art. 14 – ter il quale, al comma 7) così dispone : *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*;

Dato atto che:

- la Società Agricola TIMA sas ha presentato in data 22.03.2012, prot. n. 25577 del 26.03.2012 copia del preventivo di connessione (TO382277) rilasciato da ENEL e relativa accettazione del 21.03.2012;
- con nota n. 9125 del 01.06.2012, pervenuta per posta elettronica l'08.06.2012, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni ha rilasciato il **Nulla Osta** di competenza, con le relative prescrizioni

- con nota prot. n. 0202 del 16.01.2012, il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Minerario ha rilasciato il **Nulla Osta** di competenza, con le relative prescrizioni

Visto:

- il D.Lgs.n.387 del 29.12.2003 *“Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, ed in particolare l’art.3 *“Obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione”*, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i.;
- la L.R.n.44 del 26.04.2000, che ha individuato le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle Province Piemontesi in tema di energia, di cui al D.Lgs.n.112/1998, tra le quali anche il rilascio di provvedimenti autorizzativi all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- la L.R.n.23 del 07.10.2002, che ha stabilito procedure per la formazione del piano regionale energetico-ambientale, affidando alle Province importanti funzioni di programmazione per l’attuazione del piano regionale;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 che individua la data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, in quella di pubblicazione del D.P.C.M. relativo ai trasferimenti dallo Stato alla Regione delle risorse finanziarie e di personale e che regola i flussi finanziari necessari al loro svolgimento;
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante *“Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, alla Regione Piemonte ed agli Enti Locali della Regione”* pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;
- il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 *“Norme in materia ambientale”*, e s.m.i.;
- la D.C.P.n. 148 del 30.03.2009 *“Documento programmatico - Piano Energetico Provinciale: linee guida per la realizzazione di impianti energetici, per il risparmio energetico e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti”* nonché la D.C.P. n. 185 del 28.09.2009, di aggiornamento del medesimo;
- la Deliberazione Giunta Provinciale n. 589 del 3 agosto 2009 *“Procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di centrali e impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*;
- Il D.M. 10 Settembre 2010 *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- Il D.Lgs 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*
- La D.G.R. del 30.01.2012 n. 5-3314 *“Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12 del D.Lgs 387/03, relativo al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”*;
- La D.G.R. del 30.01.2012 n. 6-3315 *“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010”*.

- La D.C.P. n. 46 del 26.03.2012 con la quale, tra l'altro, si è stabilito: "di confermare la durata del provvedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs 387/2003 in anni 15, salva diversa durata dei contributi statali, dimostrata dal proponente;
- La D.D. n. 904 del 28.03.2012 "Approvazione della modulistica ai fini del rilascio dell' "Autorizzazione Unica" per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs 387/2003";

Visto inoltre:

- le valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico maggio 2012, agli atti di questa Amministrazione, le cui prescrizioni sono riportate nell'allegato A) della presente determinazione;
- le osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita nonché gli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali delle sedute del 10 aprile 2012 e del 01 giugno 2012;
- I verbali delle Conferenza dei Servizi svoltesi in data 10 aprile 2012 e 01 giugno 2012, agli atti di questa Amministrazione;
- le conclusioni e proposte all'Autorità Competente effettuate dal Responsabile del procedimento nella propria relazione, datata giugno 2012, allegata sub A) all'informativa effettuata in Giunta Provinciale in data 05 luglio 2012;

"Conclusioni e proposte all'Autorità Competente

Tenuto conto:

- della documentazione presentata dalla Società Agricola TIMA sas. con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*, delle valutazioni e rilievi tecnici effettuati dal Tavolo Tecnico Provinciale con il supporto tecnico scientifico dell'ARPA Dip. Vercelli, di cui alla Relazione del Tavolo Tecnico maggio 2012, agli atti della Conferenza dei Servizi del 01.06.2012;
- delle osservazioni e pareri pervenuti nell'ambito dell'istruttoria esperita e richiamata nei paragrafi precedenti, nonché degli approfondimenti effettuati nell'ambito della Conferenza dei Servizi, come da verbali del 10.04.2012 e del 01.06.2012;
- delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01.06.2012, come da verbale agli atti;
- della documentazione presentata dalla Società Agricola TIMA sas, a seguito delle richieste della Conferenza dei servizi del 01.06.2012

si ritiene possa essere adottato il provvedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs.n.387/2003, alla realizzazione ed all'esercizio dell' "*Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas, della potenza di 999 kWe*" in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese, su terreno individuato e censito al N.C.T. Foglio 4 Mappale 21, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 – in capo alla Società Agricola TIMA sas. con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*, in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01.06.2012, alle condizioni tutte individuate in sede di Conferenza stessa."

Ritenuto di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., secondo gli esiti della Conferenza dei Servizi, approvando il Progetto presentato dalla Società Agricola TIMA sas. con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*, composto degli elaborati sopra indicati.

DETERMINA

1. Di prendere atto delle positive risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01 giugno 2012 relativamente al progetto per intervento di *"Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas, della potenza di 999 kWe* in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese, su terreno individuato e censito al N.C.T. Foglio 4 Mappale 21, presentato dalla Società Agricola TIMA sas. con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*;
2. Di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento unico di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i. in conformità alle risultanze della Conferenza dei Servizi del 01 giugno 2012;
3. Di approvare il Progetto di *"Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas, della potenza di 999 kWe* in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese, su terreno individuato e censito al N.C.T. Foglio 4 Mappale 21, composto dei documenti ed elaborati elencati in premessa;
4. Di autorizzare la costruzione e l'esercizio dell' *"Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas, della potenza di 999 kWe* in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese, su terreno individuato e censito al N.C.T. Foglio 4 Mappale 21, in capo al Società Agricola TIMA sas. (CF. 02500270026) con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e unità locale in *San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo*, nel rispetto delle prescrizioni elencate nei documenti allegati sub A) e sub B) alla presente determinazione;
5. Di disporre la durata della presente autorizzazione per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i., per anni quindici (15); ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il proponente o il gestore dell'impianto è tenuto a presentare regolare istanza alla Provincia di Vercelli almeno cinque (5) mesi prima della data di scadenza.
6. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la Società Agricola TIMA di Tinarelli Giorgio e Incisa della Rocchetta Martina e C sas con sede legale in Via Salussola (BI), all'esercizio presso l'impianto ubicato in Casina Cavallo in comune di San Germano Vercellese dell'attività di messa in riserva **[R13]** di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06,
 - per i rifiuti identificati dal codice **CER 190606** – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali;
 - relativamente al digestato proveniente dall'impianto di produzione di energia da biomasse di proprietà dell'Azienda stessa ubicato in Casina Cavallo in comune di San Germano Vercellese;
 - per una capacità massima di stoccaggio istantanea di **6.335 t pari a 6.968 mc** relativa allo stoccaggio del digestato nelle vasche di stoccaggio primaria e secondaria;
 - per una capacità massima di stoccaggio istantanea di **60 mc** relativa allo stoccaggio della frazione solida del digestato separato nella platea di stoccaggio;
 - per un quantitativo massimo totale annuo di rifiuti trattati pari a **13.937 t pari a 12.670 mc**;
 - secondo le tempistiche e le modalità di stoccaggio indicate nel progetto;
 - per una **durata di anni 10** dalla data di rilascio del presente provvedimento;
 - nel rispetto delle prescrizioni generali e tecnico/gestionali riportate nell' Allegato A) (paragrafo prescrizioni rifiuti) ltre che secondo le modalità indicate nel progetto presentato;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
8. di approvare, nel rispetto delle prescrizioni generali e delle prescrizioni specifiche di cui all'Allegato A) (paragrafo prescrizioni acque meteoriche) ,il *"Piano di prevenzione e*

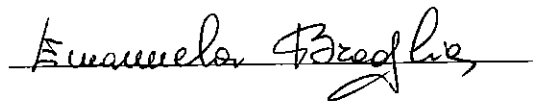
gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" presentato dal titolare della Società Agricola TIMA di Tinarelli Giorgio e Incisa della Rocchetta Martina e C sas con sede legale in Via Salussola (BI) e impianto in ubicato in Casina Cavallo in comune di San Germano Vercellese, che prevede aree impermeabili a ridosso delle trincee di stoccaggio dell'insilato e delle vasche di stoccaggio del digestato con pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento dotati di deoliatori per successivo invio delle acque meteo/liquami nella prevasca dell'impianto e smaltimento tramite ditta autorizzata degli olii;

9. Gli allegati A) e B), costituiti rispettivamente da n. 8 e n. 28 pagine sono da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione;
10. ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs 387/2003 la presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
11. ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs 387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
12. ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs 387/2003, il presente provvedimento costituisce obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto; eccezione a tale obbligo è costituita dall'impianto di rete per la connessione, che sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica;
13. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati la cui necessità non sia stata segnalata dal proponente o non sia emersa nel corso dei lavori istruttori. Qualora risultassero necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'opera autorizzata altri pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, non considerati o ricompresi nella procedura per il rilascio della presente autorizzazione, si stabilisce fin da ora che dovranno essere attivate le eventuali opportune procedure;
14. Di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, sono risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199.

Copia della presente Determinazione sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto, al Comune di San Germano Vercellese (VC) e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi.

per IL DIRIGENTE RESPONSABILE
L'INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
(Emanuela BROGLIA)



Rif. numero meccanografico PDET-1957-2012

Oggetto: D.Lgs n.387/2003 art. 12 e s.m.i. Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas della potenza di 999 kWe in comune di San Germano Vercellese sito in loc. Cascina Cavallo - Foglio 4 Mappale 21 del N.C.T., in capo alla Societa' Agricola TIMA sas, con sede legale in Via Salussola n.16/A, Salussola (BI) e unita' locale in San Germano Vercellese, loc. Cascina Cavallo.

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 12 LUG. 2012 e vi rimarra' affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 12 LUG. 2012



Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si da' atto che la presente determinazione e' divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Vercelli li 23 LUG. 2012





PROVINCIA DI VERCELLI

Allegato A

*Settore Formazione – Lavoro e Politiche Sociali –
Cultura – Turismo – Energia – V.I.A. - Istruzione
Servizio Energia*

*Progetto per “Realizzazione di un Impianto di produzione
di energia elettrica e termica da biogas, della potenza
nominale di 999 kWe”
Sito in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese*

*presentato dalla Società Agricola TIMA sas,
con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e
unità locale in San Germano Vercellese, loc. Cascina
Cavallo*

**Procedimento autorizzativo ai sensi dell’art.12 del
D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i.**

Prescrizioni

PRESCRIZIONI GENERALI DEL TAVOLO TECNICO

L'intervento dovrà essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate alla domanda dell'istante, fatte salve le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.

Alcune delle seguenti prescrizioni possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto, definendolo, se del caso, in modo più preciso.

- Durante la costruzione, e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le più opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere adottate tutte le mitigazioni e interventi cautelativi previsti dal Progetto approvato, finalizzati a mitigare gli impatti sull'ambiente (acustico, emissione di polveri, acque, paesaggio e inserimento ambientale, ecc.);
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - I diritti di terzi sono fatti salvi, riservati e rispettati.
 - Sono fatti salvi eventuali usi civici.
- L'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di cui alle normative vigenti, la cui rigorosa applicazione e rispetto sono fatti salvi con l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
- L'Azienda assume la piena responsabilità, anche per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Provincia e il Comune di San Germano Vercellese, nonché i funzionari pubblici, da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati.
- Dovrà essere nominato un Direttore dei Lavori per il corretto controllo ed esecuzione dei lavori, nonché delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di San Germano Vercellese, al Servizio Energia del Settore Pianificazione Territoriale, al Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli e ad ARPA Dip. di Vercelli. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune, alla Provincia di Vercelli e ad ARPA.
- L'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dall'Amministrazione Provinciale, Comunale, e di ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare eventuali prelievi, controlli e analisi.
- Relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - a) le eventuali opere dovranno essere costruite nel rispetto della normativa di settore e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 - b) l'istante assumerà la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi, sollevando la Provincia e il Comune da qualsiasi pretesa o molestia da parte dei terzi che si ritenessero danneggiati;
 - c) l'istante sarà obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi;

- d) l'istante è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;
 - e) tutte le spese inerenti le eventuali opere di cui sopra saranno a carico dell'Istante.
-
- Riguardo l'inserimento ambientale delle opere, la Ditta dovrà provvedere alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze di nuovo impianto per un idoneo periodo, provvedendo alla sostituzione delle eventuali mancanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale.
 - Al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la Ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate anche interne all'impianto.
 - La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Vercelli e dovrà prevedere la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art.12, comma 4 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i.
 - La Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento.
 - Copia della presente autorizzazione dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà essere esibita al personale addetto alle verifiche e controlli.
 - La ditta istante dovrà provvedere affinché la viabilità di accesso sia idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.
 - Tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dai competenti VV.FF., ove previsto.
 - Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua.
 - La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.
 - Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, deve essere evitata la formazione di aerosoli al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli.
 - La Ditta dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.
 - La ditta istante deve assicurare la custodia dell'impianto.
 - E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.
 - La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di violazione di legge delle normative tecniche o delle prescrizioni del presente provvedimento.
 - L'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata ad ogni altra norma regolamentare, anche Regionale, più restrittiva, che dovesse intervenire nella materia.
 - La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.
 - La Ditta, qualora intenda sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza, deve darne comunicazione all'Amministrazione Provinciale o, se la modifica è sostanziale, presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.

Permesso di costruire

- Relativamente al titolo a costruire, si intendono applicate le disposizioni previste dallo Strumento Urbanistico vigente, nonché da altri Documenti e Regolamenti Comunali. Restano ferme in capo al Comune di San Germano V.se tutte le incombenze ed adempimenti (controllo, sorveglianza, accertamenti, applicazione di eventuali oneri, ecc.) previsti dalle normative e Regolamenti vigenti e applicabili in materia edilizia.

In ogni caso:

- o I lavori devono essere iniziati entro **ANNI UNO** dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed ultimati entro **ANNI TRE** dalla data del loro inizio; il termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tale termine il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga.
- o L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;

Prescrizioni del Settore Difesa del Suolo:

- I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in accordo con i disposti del D.M. 14/01/2008;
- In corso d'opera dovranno essere verificati gli assunti geotecnici e, nel caso di accertata instabilità, si dovrà provvedere con idonee opere di consolidamento;
- Occorrerà attenersi a quanto prescritto negli elaborati "Indagine geognostica Relazione Geologico-Tecnica" del 26/01/2012 ed al successivo aggiornamento della medesima datato 12/04/2012, entrambi a firma dell dott. geol. Elio GUERRA;
- L'accesso ai terreni oggetto di autorizzazione di cava, ubicati nella località "Nebbione" del Comune di Carisio, potrà avvenire solo a seguito dell'effettuazione della valutazione dei rischi delle lavorazioni in interferenza (Lavori agricoli e lavori estrattivi), e del conseguente aggiornamento della documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro nelle attività estrattive.

Prescrizioni Servizio Viabilità:

- In riferimento all'oggetto, esaminati gli elaborati consegnati a questa Amministrazione si prende atto dell'aumento di traffico indotto dall'attività prevista che, anche se non determina una forte ripercussione sull'attuale traffico veicolare, potrebbe creare problemi su alcune opere d'arte esistenti. Si segnala infatti che sulla SP 52 "Vettignè – Carisio" avente modesta sezione (inferiore a metri 3) è presente un ponte ad arco in muratura, con limite di carico di 20t, che presenta forti segni di degrado. Valutato quindi il passaggio previsto di 1200 mezzi circa all'anno su tale infrastruttura per l'approvvigionamento delle biomasse e lo spandimento dei reflui, questo Settore chiede che venga effettuato un monitoraggio continuo di tale opera e, nel caso di peggioramento delle attuali condizioni, che l'opera venga rifatta. Tali operazioni dovranno essere concordate con il Settore scrivente tramite convenzione

Prescrizione stabilita dalla D.C.P. n. 185 del 28.09.2009

- Allo scopo di monitorare ed aggiornare l'analisi delle potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili sul territorio delle Provincia di Vercelli dovrà essere prescritto alle Ditte autorizzate l'invio annuale dei dati sulla produzione di energia elettrica con dettaglio mensile, ad APEVV ed al Servizio Energia della Provincia di Vercelli;

Prescrizioni ARPA

- Entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività in progetto dovrà essere effettuato, a cura del proponente, una campagna di misure fonometriche finalizzata a verificare la conformità

ai limiti di legge dei livelli sonori generati presso gli insediamenti limitrofi (particolare attenzione dovrà essere posta per la verifica del criterio differenziale). Detti rilievi dovranno valutare sia il contributo dovuto all'impianto di cogenerazione a biogas che quello dovuto all'impianto di essiccazione già installato presso l'azienda agricola.

- Dovrà essere comunicato alla Provincia di Vercelli e all'Arpa Piemonte qualsiasi variazione legata alla tipologia di biomassa utilizzata, diversa da quella dichiarata all'interno progetto analizzato ed autorizzata dalla Provincia di Vercelli.
- La ditta dovrà annotare settimanalmente su apposito registro i quantitativi, la tipologia e la provenienza della biomassa in ingresso all'impianto

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Prescrizioni impianto di combustione a biogas

- 1) Il biogas utilizzato come combustibile nell'impianto in esame **non deve presentare concentrazioni superiori allo 0,1%v/v di composti solforati** (espressi come solfuro di idrogeno H_2S), come espresso nella Parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 2) La Ditta dovrà garantire il rispetto di tale valore posizionando **un analizzatore automatico** che effettui la **lettura in continuo** e la **registrazione temporale** delle misure dei seguenti parametri nel biogas prodotto: CH_4 , O_2 e H_2S .
- 3) L'analizzatore in continuo dovrà essere sottoposto ad una corretta gestione e manutenzione e la taratura degli analizzatori dovrà essere effettuata eseguendo uno zero (bianco) e due span, il primo nell'intorno del campo di utilizzo, il secondo al 70% del fondo scala.
- 4) L'impianto di cogenerazione a biogas deve essere realizzato in modo tale da garantire il rispetto dei **limiti di emissione** fissati dalla Parte III, paragrafo 1.3, lettera a) dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e di seguito indicati:
 - Carbonio Organico Totale (COT) 150 mg/Nm³
 - Monossido di Carbonio (CO) 800 mg/Nm³
 - Ossidi di azoto (espressi come NO_2) 500 mg/Nm³
 - Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori 10 mg/Nm³

I valori limite di concentrazione sopra riportati sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% dell'effluente gassoso anidro.

- 5) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati al punto 4.
- 6) Il termine per la messa a regime dell'impianto è di **30 giorni** dalla messa in esercizio, adeguatamente comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competenti per territorio.
- 7) Il rispetto dei valori limite di emissione va verificato effettuando due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime (**autocontrolli iniziali**), per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 4, nonché dei seguenti parametri per i quali non sono definiti limiti di emissione, ma che potrebbero comunque caratterizzare le emissioni in esame: "ammoniaca (NH_3)", "ossidi di zolfo (come SO_2)" e "polveri totali".
- 8) Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dall'impianto deve essere eseguito con **periodicità triennale (autocontrolli periodici)**, verificando tutti i parametri riportati al punto 4, nonché "ammoniaca (NH_3)", "ossidi di zolfo (come SO_2)" e "polveri totali", nelle più gravose condizioni di esercizio.
- 9) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici di cui ai punti 7 e 8 dando comunicazione, con **almeno 15 giorni di anticipo**, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i

prelievi. I risultati dei rilevamenti devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio **entro 30 giorni** dall'effettuazione dei prelievi.

- 10) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Per la determinazione del parametro "Carbonio Organico Totale (COT)" deve essere utilizzato un metodo strumentale automatico con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID). Per la determinazione di velocità e portata degli effluenti si deve fare riferimento al metodo UNI 10169. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 11) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. n. 626/94.

Prescrizioni per il punto Torcia.

- 12) La torcia di emergenza dovrà essere mantenuta in efficienza al fine di consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire all'impianto una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
- 13) La Ditta dovrà garantire il rispetto dei valori di temperatura (superiore ai 1.000° C), ossigeno libero (maggiore del 6%) e tempo di permanenza (maggiore di 0,3s) necessari al fine di una corretta gestione della torcia di emergenza;
- 14) La Ditta dovrà redigere un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore dell'impianto ove annotare data ed ora di avvio di ogni emissione di emergenza, e il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva.

IMPATTO ACUSTICO

Successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto devono essere effettuati rilievi fonometrici in prossimità dei ricettori già individuati nella relazione previsionale e nelle integrazioni, tramite misurazioni da effettuarsi sia in periodo diurno che notturno, onde verificare il rispetto delle previsioni di piano.

PRESCRIZIONI RIFIUTI

1. All'ingresso dell'impianto dovrà essere apposto, in maniera chiara e visibile, un cartello riportante gli estremi del presente atto autorizzativo e la tipologia di attività autorizzata. Qualora l'area non sia costantemente sorvegliata, deve essere indicato un recapito telefonico per le emergenze.
2. Tutto il perimetro dell'impianto autorizzato dovrà essere recintato, per un'altezza non inferiore ai 2 metri, e l'accesso impedito fatta eccezione per gli addetti ai lavori e gli organi di controllo.
3. L'impianto deve essere dotato di un idoneo sistema antincendio in regola con la normativa di settore.
4. Devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro.
5. L'impianto dovrà essere condotto nell'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti e l'attività dovrà essere svolta adottando tutte le misure

necessarie per evitare l'inosservanza di problemi igienico-sanitari e/o ambientali, nonché dovranno essere adottate tutte le opportune cautele ai fini della sicurezza e incolumità degli addetti.

6. La presente autorizzazione non esonera dal conseguimento d'ogni altro provvedimento di competenza d'altre Autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e non ricompreso nel presente provvedimento

7. Deve essere garantito il rispetto della vigente normativa sulla tutela dell'ambiente, l'igiene, la sicurezza del lavoro e la prevenzione degli incendi, nonché dei regolamenti comunali, previa l'acquisizione di tutte le eventuali necessarie autorizzazioni, nulla osta, assensi, pareri, ecc., previsti dalla normativa stessa.

8. La presente autorizzazione decadrà qualora il soggetto autorizzato non disponga del titolo d'uso legittimo dell'area interessata dall'attività autorizzata.

9. Il gestore dell'impianto dovrà comunque sempre garantire i requisiti di prevenzione e tutela ambientale previsti dalle vigenti normative.

10. Dovrà essere data adeguata informazione agli operatori addetti sul funzionamento dell'impianto e sulle cautele da adottare nella movimentazione e nel trattamento dei rifiuti, nonché sulle modalità e sui mezzi di intervento in caso di eventuali incidenti.

11. Deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive, e devono essere rese fattibili tutte le operazioni di prelievo e di campionamento. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico.

12. La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti, nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Vercelli in data successiva al rilascio alla Ditta dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. E' fatto obbligo, comunque alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

13. Deve essere assicurata la regolare compilazione e conservazione della documentazione attestante lo stoccaggio, il trattamento ed il trasporto dei rifiuti in uscita dall'impianto, in conformità a quanto espressamente indicato dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i..

14. I risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio dell'impianto devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili in occasione di eventuali controlli.

15. Dovranno essere sempre disponibili presso l'impianto idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccolta e arginamento di eventuali sversamenti sui piazzali interni o su aree esterne, anche se interessanti corsi d'acqua. Tali sostanze, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltite.

16. Entro il **15 gennaio** di ogni anno la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, adeguatamente compilati, i modelli approvati con la D.G.R. 52-10035 del 21/7/2003, con riferimento ai dati dell'anno precedente.

17. L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06.

18. L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta e nel presente atto; qualora il presente atto comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta, valgono le suddette prescrizioni.

19. In caso di modifiche dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato, la Ditta dovrà presentare domanda all'Amministrazione Provinciale.

20. La domanda di rinnovo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, deve essere presentata almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza dell'autorizzazione.

21. E' fatto obbligo di comunicare alla scrivente Amministrazione, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio, la cessazione dell'attività autorizzata di trattamento rifiuti effettuata presso l' impianto almeno 30 giorni prima della cessazione medesima.

PRESCRIZIONI ACQUE METEORICHE

22. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento.

23. In caso di sversamenti accidentali o di cattivo funzionamento degli impianti di trattamento dovranno essere adottati tempestivi accorgimenti in grado di impedire alle sostanze inquinanti o alle acque meteoriche non trattate di raggiungere il corpo idrico recettore.

24. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo modalità scritte, in particolare a quanto prescritto al precedente punto precedente.

25. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nel citato insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

26. Il pozzetto d'ispezione e campionamento deve essere mantenuto costantemente agibile.

27. La realizzazione delle opere per la regimazione delle acque meteoriche deve avvenire contestualmente alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti.

28. Deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione in ordine alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche.

29. Si dovrà procedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche sulle aree interessate, sia nella fase di cantiere che nella fase di gestione dell'impianto.



PROVINCIA DI VERCELLI

Allegato B

*Settore Formazione – Lavoro e Politiche Sociali –
Cultura – Turismo – Energia – V.I.A. - Istruzione
Servizio Energia*

**Progetto per “Realizzazione di un Impianto di produzione
di energia elettrica e termica da biogas, della potenza
nominale di 999 kWe”
Sito in loc. Cascina Cavallo, San Germano Vercellese**

**presentato dalla Società Agricola TIMA sas,
con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI) e
unità locale in San Germano Vercellese, loc. Cascina
Cavallo**

**Procedimento autorizzativo ai sensi dell’art.12 del
D.Lgs.n.387/2003 e s.m.i.**

- Nota n. 2663 del 13.06.2012 del Comune di San Germano Vercellese;
- Nota n. 0043346/2012 del 01.06.2012 del Settore Tutela Ambientale della Provincia
- Nota n. 9125 del 01.06.2012, pervenuta per posta elettronica l’ 08.06.2012, del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni
- Nota n. 44985 datata 31.05.2012 della Regione Piemonte – Settore OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico, e Nota n. 30875 del 10.04.2012.
- Nota n. 54712 del 30.05.2012 del Dipartimento ARPA Vercelli
- Nota n. 12968 del 17.05.2012 del Comando Regione Militare Nord
- Nota n. 4559 del 11.05.2012 del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- Nota n. 1619 del 16.04.2012 dell’Ente di Gestione delle Risorse Pedemontani e delle Terre d’Acqua
- Nota n. 2342 del 02.03.2012 della Soprintendenza dei Beni Archeologici

356/A 14.06.2012



REGIONE PIEMONTE
**COMUNE DI SAN
GERMANO
VERCELLESE**

PROVINCIA VERCELLIPROT. N° 2663LI, 13/06/2012**OGGETTO : ESPRESSIONE CONSENSO ALLA REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI**

- Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas proposto dalla Società Agricola TIMA s.a.s.

Spett.le

PROVINCIA DI VERCELLI
ASSESSORATO ALLA VIABILITA'
VIA SAN CRISTOFORO, 03
13100 - V E R C E L L I

Alla cortese attenzione
Della D.ssa Ranghino.

Alla cortese attenzione
Della D.ssa BROGLIA.

Il Comune di San Germano V.se in forza della precedente nota e a seguito delle intercorse Conferenze di servizi in data **10.04.2012** ed in data **01.06.2012** circa la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas proposto dalla Società Agricola TIMA s.a.s.

esprime il proprio parere favorevole vincolato e nei limiti imposti dai pareri e dalle prescrizioni previste all'interno della documentazione tutta contenuta a corredo della pratica in essere e dell'autorizzazione unica di competenza provinciale.

Certi di un vs. favorevole riscontro si porgono.

Distinti saluti.

In Fede

**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
NELLA PERSONA DEL
SINDACO
(ORAZIO PAGGI)**



**L'ISTRUTTORE TECNICO COMUNALE
(VOLPE GIUSEPPE ARCHITETTO)**





Settore Tutela Ambientale

Vercelli, 01.06.12

Prot. n. 0043346 / 2012
Risposta alla nota n.
del

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.
per "Impianto a Biogas" da installare nel Comune di S.Germano (VC); Soc.
Agr. Tima Sas con sede legale in Salussola (BI)

Parere di competenza

Provincia di Vercelli
Spett. le Direttore del Settore
Pianificazione e Risorse Territoriali
Dott.sa Manuela Ranghino

Con la presente si trasmette il parere di competenza dello scrivente Settore,
relativamente a quanto in oggetto.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere i più
distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO

dse



PROVINCIA DI VERCELLI

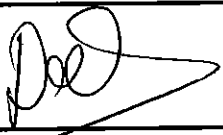
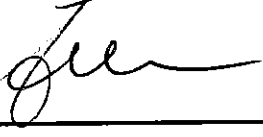
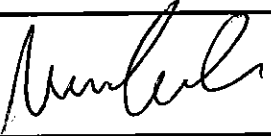
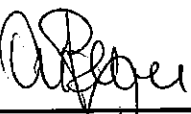
Settore

Tutela Ambientale

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la "Costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" situato nel Comune di S.Germano Vse (VC). Soc. Agricola Tima sas con sede legale in Salussola (BI) Via Salussola 16/a

Conferenza dei Servizi del 01.06.12

Parere di Competenza.

Redazione	Funzione: Responsabile del Servizio Gestione Risorse Idriche Integrate	
	Nome: Geom. Francesco Dellarole	
	Funzione: Responsabile del Servizio Impianti Termici e Risp. Energetico	
	Nome: Per. Ind. Ennio Del Santo	
	Funzione: Responsabile del Servizio Rifiuti-Emissioni	
	Nome: Dott.a Elena Zarantonello	
	Funzione: Funzionario Tecnico del Servizio Rifiuti- Emissioni	
	Nome: Ing. Valentina Bonato	
	Funzione: Funzionario Tecnico del Servizio Rifiuti- Emissioni	
	Nome: Ing. Nadia Casale	
	Funzione: Funzionario Tecnico del Servizio Rifiuti-Emissioni	
	Nome: Dott.ssa Paola Carello	
Verifica ed Approvazione	Funzione: Responsabile del Servizio Tecnico Informativo Ambientale	
	Nome: Geom. Oriana Benazzi	
	Funzione: Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale	
	Nome: Dr. Piero Gaetano Vantaggiato	

PARERE DI COMPETENZA

Richiesta di autorizzazione ai sensi del D.lgs. n.387/2003 per impianto Biogas in Comune di S. Germano (VC); Ditta Tima sas.

Impianti Termici e Rendimento Energetico

Si ribadisce quanto espresso in conferenza dei servizi del 10.04.12.

Osservazioni

La potenza elettrica all'alternatore relativa all'impianto a biogas è di 999 kW a $\cos \Phi=1$ mentre quella termica è di 2462 kW, con un potere calorifico inferiore del biogas oscillante tra 5+7,5 kWh/mq, pertanto l'impianto si assesta su un rendimento dal valore medio intorno al 40%, dato questo in linea con la media nazionale dei dati Enel ed Enea relativi agli impianti a biomassa.

Alla luce di ciò non sussistono particolari problemi dal punto di vista energetico e tecnologico.

Servizio Rifiuti/Emissioni e IPPC/Bonifiche

Emissioni in atmosfera

In riferimento alle emissioni in atmosfera si ribadisce, anche in questo caso, quanto espresso nella precedente C.D.S. del 10.04.12.

Osservazioni

A pag. 3 di 73 la Ditta cita il riferimento normativo per la deroga alle autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'impianto di combustione a biogas obsoleto, mentre quello corretto è il seguente: parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A pag. 5 di 73 la Ditta afferma "Prevedendo la garanzia della qualità del biogas a mezzo di analisi semestrali, non si contempla l'installazione di sistemi di abbattimento".

Lo scrivente Servizio Emissioni-IPPC discorda circa questa affermazione e sottolinea che il biogas utilizzato come combustibile nell'impianto in esame **non deve presentare concentrazioni superiori allo 0,1%v/v di composti solforati** (espressi come solfuro di idrogeno H_2S), come espresso nella Parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Al fine di garantire il rispetto di tale valore lo scrivente servizio **prescrive** che la Ditta posizioni **un analizzatore automatico** che effettui la **lettura in continuo** e la **registrazione temporale** delle misure dei seguenti parametri nel biogas prodotto: CH_4 , O_2 e H_2S .

L'analizzatore in continuo dovrà essere sottoposto ad una corretta gestione e manutenzione e la taratura degli analizzatori dovrà essere effettuata eseguendo uno zero (bianco) e due span, il primo nell'intorno del campo di utilizzo, il secondo al 70% del fondo scala.

Per l'analisi degli inquinanti è necessario far riferimento anche al Manuale UNICHIM n. 158/1988 in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni".

Premesse

Premettendo che l'impianto di combustione per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas, di potenza termica nominale complessiva inferiore ai 3 MW, ai sensi della parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinte del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non è sottoposto ad

autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si precisa che è comunque soggetto al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Parte III, paragrafo 1.3 lettera a) dell'Allegato I alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che dovranno essere verificati mediante lo svolgimento di campagne di misura iniziali e periodiche.

In occasione di tali verifiche si ritiene opportuno procedere alla determinazione di valori di emissione di altri inquinanti che potrebbero originarsi dal ciclo produttivo, in particolare **“ammoniaca come NH₃”, “polveri totali” e “ossidi di zolfo come SO₂”,** quest'ultimo anche con lo scopo di valutare l'efficacia del sistema di prima filtrazione per la riduzione del contenuto di H₂S basato sull'utilizzo di apposite cartucce.

Si ribadisce che la scrivente Amministrazione fa riferimento ai **composti organici totali (COT) inclusi quelli di origine metanica**; l'analisi dei COT totali, inoltre, è utile al fine di una corretta valutazione dell'efficienza dell'impianto, in quanto permette di valutare la quantità di metano che non viene bruciata ma emessa. Infatti una componente metanica preponderante negli effluenti finali emessi fa ipotizzare che l'efficienza della combustione, dal momento che il metano è il combustibile utilizzato dall'impianto di cogenerazione a biogas, è limitata.

Il monitoraggio della componente metanica dei COT e degli ossidi di zolfo, inoltre, permette di controllare l'impatto delle emissioni sulla qualità dell'aria e sull'immissione in atmosfera di gas serra.

Come affermato nella LR n. 43 del 07/04/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria.”*, in particolare nella *“Valutazione preliminare della Qualità dell'aria della regione Piemonte”* il problema dell'inquinamento atmosferico appare pressoché risolto sul fronte del **biossido di zolfo**. È, pertanto, essenziale che tale inquinante continui ad essere tenuto sotto controllo e non torni a rappresentare un problema.

Si ricorda che il metano è un gas serra con un GWP (Global Warming Potential – fonte “IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007”) circa 20 volte maggiore rispetto a quello calcolato per l'anidride carbonica quindi, se dal punto di vista della qualità dell'aria il metano non è un parametro da monitorare, dal punto di vista degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, tale parametro è rilevante.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, in fase di esercizio dell'impianto dovranno essere rispettate le seguenti **prescrizioni**:

Prescrizioni impianto di combustione a biogas

- 1) Il biogas utilizzato come combustibile nell'impianto in esame **non deve presentare concentrazioni superiori allo 0,1%v/v di composti solforati** (espressi come solfuro di idrogeno H₂S), come espresso nella Parte II, sezione 6 dell'Allegato X alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 2) La Ditta dovrà garantire il rispetto di tale valore posizionando **un analizzatore automatico** che effettui la **lettura in continuo** e la **registrazione temporale** delle misure dei seguenti parametri nel biogas prodotto: CH₄, O₂ e H₂S.
- 3) L'analizzatore in continuo dovrà essere sottoposto ad una corretta gestione e manutenzione e la taratura degli analizzatori dovrà essere effettuata eseguendo uno zero (bianco) e due span, il primo nell'intorno del campo di utilizzo, il secondo al 70% del fondo scala.
- 4) L'impianto di cogenerazione a biogas deve essere realizzato in modo tale da garantire il rispetto dei **limiti di emissione** fissati dalla Parte III, paragrafo 1.3, lettera a) dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e di seguito indicati:

- Carbonio Organico Totale (COT)

150 mg/Nm³

- Monossido di Carbonio (CO) 800 mg/Nm³
- Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori 10 mg/Nm³

I valori limite di concentrazione sopra riportati sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% dell'effluente gassoso anidro.

- 5) L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati al punto 4.
- 6) Il termine per la messa a regime dell'impianto è di **30 giorni** dalla messa in esercizio, adeguatamente comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competenti per territorio.
- 7) Il rispetto dei valori limite di emissione va verificato effettuando due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime (**autocontrolli iniziali**), per la determinazione di tutti i parametri indicati al punto 4, nonché dei seguenti parametri per i quali non sono definiti limiti di emissione, ma che potrebbero comunque caratterizzare le emissioni in esame: "ammoniaca (NH₃)", "ossidi di zolfo (come SO₂)" e "polveri totali".
- 8) Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dall'impianto deve essere eseguito con **periodicità triennale (autocontrolli periodici)**, verificando tutti i parametri riportati al punto 4, nonché "ammoniaca (NH₃)", "ossidi di zolfo (come SO₂)" e "polveri totali", nelle più gravose condizioni di esercizio.
- 9) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli iniziali e periodici di cui ai punti 7 e 8 dando comunicazione, con **almeno 15 giorni di anticipo**, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio **entro 30 giorni** dall'effettuazione dei prelievi.
- 10) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal D.M. 25/08/2000. Per la determinazione del parametro "Carbonio Organico Totale (COT)" deve essere utilizzato un metodo strumentale automatico con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID). Per la determinazione di velocità e portata degli effluenti si deve fare riferimento al metodo UNI 10169. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 11) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. n. 626/94.

Prescrizioni per il punto Torcia.

- 12) La torcia di emergenza dovrà essere mantenuta in efficienza al fine di consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire all'impianto una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
- 13) La Ditta dovrà garantire il rispetto dei valori di temperatura (superiore ai 1.000° C), ossigeno libero (maggiore del 6%) e tempo di permanenza (maggiore di 0,3s) necessari al fine di una corretta gestione della torcia di emergenza;

- 14) La Ditta dovrà redigere un registro con pagine numerate e firmate dal responsabile o gestore dell'impianto ove annotare data ed ora di avvio di ogni emissione di emergenza, e il tempo in cui l'emissione è rimasta attiva.

Rifiuti

Preso atto della documentazione progettuale presentata e dei chiarimenti forniti, con l'autorizzazione ex D.lgs. 387/03 verrà rilasciata anche l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 per la messa in riserva [R13] di rifiuti identificati dal codice CER 190606 – digestato e le relative prescrizioni tecnico-gestionali.

Gestione risorse idriche integrate.

Acque Reflue

Relativamente al rifornimento della vasca antincendio la Ditta ha comunicato, con la documentazione integrativa del 12.04.12, che l'approvvigionamento avverrà tramite l'ausilio di autobotte e pertanto non sarà necessario prelevare acqua da acquedotto, pozzo o altro.

Per quanto attiene alle acque reflue la Ditta ha precisato che non verranno prodotti reflui dal processo e che le acque indicate di "raffreddamento" classificabili reflui industriali di cui all'art.74 del D.Lgs 152/06 s.m.i, vengono riciclate, mentre i reflui dei servizi igienici, classificabili domestici, vengono allontanati dai box chimici tramite ditte specializzate "rifiuto liquido" e quindi anche in questo caso non necessitano di provvedimento autorizzativo allo scarico, anziché utilizzare i servizi igienici presenti nella vicina Cascina Cavallo.

Acque meteoriche

Si è preso atto che la Ditta ricade nelle disposizioni impartite con la DGR n. 64-10874 del 2009, il digestato in uscita viene classificato come rifiuto e il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ecc...di cui al Regolamento regionale 1/R -2006, opportunamente presentato, necessita pertanto di approvazione. Detto piano di prevenzione è stato oggetto di considerazioni emerse durante la Conferenza dei Servizi del 10.04.12 e la Ditta è stata invitata ad approfondire la valutazione delle possibili aree, che progettualmente risultavano permeabili, sulle quali lo svolgimento dell'attività potrebbe creare contaminazione al suolo. Dalla disamina delle integrazioni risulta che la Ditta ha preso in considerazione l'area permeabile ubicata in prossimità delle trincee di stoccaggio impermeabilizzandola e posizionando appositi pozzetti a tenuta con disoleatore per eventuali perdite di oli e/o carburanti. Si ritiene pertanto di poter dare approvazione al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato. Unica considerazione permane sulle rimanenti superfici di transito costituite da materiale ghiaioso compattato e in quanto permeabili dovranno trovare eventuali successivi interventi tecnici da parte della Ditta nel caso in cui le acque meteoriche defluendo naturalmente creino criticità o problematiche ambientali al terreno e alla falda sottostante.

Utilizzazione Agronomica

Dalla documentazione presentata e dalle ulteriori integrazioni fornite si rileva che le tempistiche indicate, in assenza della documentazione che la Ditta ha dichiarato di fornire successivamente e precisamente all'istante i cui attiverà la procedura del D.lgs 152/06 art.208, non sono in grado di consentire l'espressione di un parere in merito. Pertanto si rimanda alla documentazione successiva.

Impatto Acustico

Il Comune di San Germano V.se con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 11.04.2007 ha approvato definitivamente il piano di classificazione acustica.

L'area oggetto di intervento ed i ricettori, risultano inseriti in Classe 3 – aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

La documentazione previsionale di impatto acustico e le integrazioni, sono state redatte secondo le direttive dettate dalla normativa: Legge n.447/1995 art. 2 commi 6, 7 e 8 ed art.8 commi 1, 2 e 4, Legge regionale n.52/2000 e D.G.R 2 febbraio 2004 n.9-11616 *"Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico"*.

Per quanto riguarda la fase di cantiere ed i mezzi utilizzati per la sistemazione del terreno, debbono essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale, laddove si dovesse evidenziare il superamento dei livelli acustici previsti per le aree di intervento, dovrà essere richiesto ai Comuni interessati, la specifica autorizzazione in deroga per l'attività temporanea di cantiere ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h) della Legge n.447/1995 ed art.9, comma 1 della Legge regionale n.52/2000.

Si ritiene che, successivamente all'entrata in esercizio dell'impianto, debbano essere previsti dei rilievi fonometrici in prossimità dei ricettori già individuati nella relazione previsionale e nelle integrazioni, tramite misurazioni da effettuarsi sia in periodo diurno che notturno, onde verificare il rispetto delle previsioni di piano.

Per ogni ulteriore, puntuale indicazione e dettagliata prescrizione, si dovrà fare riferimento al parere formulato dai tecnici abilitati in acustica ambientale del dipartimento provinciale ARPA di Vercelli.

Tutti i pareri suesposti sono stati redatti fatte salve le valutazioni e conclusioni di altre Autorità competenti nelle materie trattate.

dse

Emanuela Broglia

Da: "Dott. Giuseppe Ginocchio" <giuseppe.ginocchio@gmail.com>
A: "Emanuela Broglia" <broglia@provincia.vercelli.it>
Data invio: venerdì 8 giugno 2012 14.41
Allega: Image.pdf
Oggetto: TIMA

Come accordato telefonicamente, le allego il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico.
Distinti saluti

Matteo Raviolo

--

**STUDIO AGROPROFESSIONALE
DOTT. GIUSEPPE GINOCCHIO
Via Pietro Isola, 3
15067 NOVI LIGURE - AL
Tel.: 0143323814 Fax.: 0143323814
Cell.: 3884734988 - 3358156946
E-Mail: giuseppe.ginocchio@gmail.com
P.E.C.: giuseppe.ginocchio@gigapec.it**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Ministero Sviluppo Economico Settore III - Reti e servizi di comunicazione elettronica

Comunicazioni - Ispettorato Piemonte-Valle d'Aosta

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0009125 - 01/06/2012 - USCITA

SPETT.LE

SOCIETÀ AGRICOLA TIMA SAS

VIA SALUSSOLA, 16/A

13885 SALUSSOLA (BI)



0009125/01/06/2012

Pratica MISE/TO/SETT.3/FM/2012446INTERFELET/
Rif.

Oggetto: impianto BT/MT interrato, di utenza per la connessione alla rete elettrica esistente dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile (biogas) e tubazione metallica sotterrata (teleriscaldamento) da realizzarsi in Cascina Cavallo nel comune di San Germano Vercellese (VC).

Con riferimento all'istanza pervenuta in data 10.05.2012 ed alla successiva precisazione del 18.05.2012, rispettivamente rubricate al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato al n. 7835 del 11.05.2012 ed al n. 8375 del 22.05.2012, nel comunicare l'avvio di un apposito procedimento amministrativo in merito, si precisa che:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo 259/03;
3. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Massetti Fabrizio disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 011/5763421;
4. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 è il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Settore III - Reti e servizi di comunicazione Elettronica - via Alfieri, 10 - 10121 Torino.

Tutto ciò premesso

QUESTO ISPETTORATO TERRITORIALE

- VISTA** la documentazione allegata all'istanza di cui sopra, dalla quale risulta che la costruzione dell'impianto in oggetto non determina interferenze con preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione della società Telecom Italia SpA;
- VISTA** la dichiarazione di impegno, parimenti prodotta, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra gli impianti elettrici da realizzare e i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione;

RILASCIA,

per quanto di competenza, il **NULLA OSTA** ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto;
- 2) nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto dovranno essere osservate le norme generali riportate nella dichiarazione d'impegno.

Via Alfieri, 10 - 10121 Torino

tel. +39 011 5763421 - fax +39 011 5763436/437

e-mail it.piemonte@sviluppoeconomico.gov.it - PEC: com.isppva@pec.sviluppoeconomico.gov.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

Referente: F.T. Fabrizio Massetti



Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vercelli - Uff. Terr.le di Vercelli in data 30.04.2012 al n. 1418 serie 3, allegato all'istanza di cui sopra, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano allo scrivente Ministero dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e dal D.L.vo del 259/03.

Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli, codesta Società Agricola Tima sas dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo fax, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la costruzione dell'impianto in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente.

L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare, in fase di verifica, l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta stessa Società Agricola Tima sas; resta inteso che qualora si riscontrassero eventuali irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta medesima Società Agricola Tima sas di fornire a questo Ufficio la prevista dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto.

Si rammenta infine quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03 ovvero che, qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

IL DIRETTORE
(Ing. Mario SCIBULA)



**REGIONE
PIEMONTE**

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste*

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli
ooppvercelli@regione.piemonte.it

Data 31.05.12

Protocollo 44985 /DB14.12

Classificazione 012.030

Alla PROVINCIA DI VERCELLI
Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Energia
Via S. Cristoforo, 3
13100 VERCELLI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di "Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas", situato in comune di San Germano V.se, loc. Cascina Cavallo, su terreno individuato e censito al N.C.T. al Foglio 4 mappale 21. Società Agricola TIMA sas, con sede legale in Salussola (BI) e unità locale in San Germano V.se, loc. Cascina Cavallo. Procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Convocazione Conferenza dei Servizi

In riferimento alla nota n. 0036185 del 09/05/2012 di codesta Amministrazione Provinciale, con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 1 giugno 2012, lo scrivente Ufficio ribadisce quanto precedentemente comunicato con la nota n. 30875/DB14.12 del 10/04/2012, ovvero che dall'esame della documentazione progettuale pubblicata sul sito web della Provincia di Vercelli, non risultano presenti interferenze con il reticolo idrografico di propria competenza (IV e V categoria e non classificato), per il quale si applichino i disposti del R.D. n. 523/1904.

Si rammenta che per quanto concerne la linea elettrica MT di allacciamento alla rete di ENEL Distribuzione, il Proponente, ad avvenuta autorizzazione, dovrà presentare allo scrivente Ufficio denuncia di costruzione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/84.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)

referente:
dott. G. Adorno
/vp

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111
Fax 0161.215785



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste*

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Vercelli

ooppvercelli@regione.piemonte.it

Data 10.04.12

Protocollo 30875 /DB14.12

Classificazione 012.030

Alla PROVINCIA DI VERCELLI
Settore Pianificazione Territoriale
Servizio Energia
Via S. Cristoforo, 3
13100 VERCELLI

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di "Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas", situato in comune di San Germano V.se, loc. Cascina Cavallo, su terreno individuato e censito al N.C.T. al Foglio 4 mappale 21. Società Agricola TIMA sas, con sede legale in Salussola (BI) e unità locale in San Germano V.se, loc. Cascina Cavallo. Procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i.

Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi

In riferimento alla nota n. 22971 del 16/03/2012 di codesta Amministrazione Provinciale, con la quale è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 10 aprile 2012, lo scrivente Ufficio, comunica che dall'esame della documentazione progettuale pubblicata sul sito web della Provincia di Vercelli, non risultano presenti interferenze con il reticolo idrografico di propria competenza (IV e V categoria e non classificato), per il quale si applichino i disposti del R.D. n. 523/1904.

Si rammenta che per quanto concerne la linea elettrica MT di allacciamento alla rete di ENEL Distribuzione, il Proponente, ad avvenuta autorizzazione, dovrà presentare allo scrivente Ufficio denuncia di costruzione ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 23/84.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Roberto CRIVELLI)

referente:
dott. G. Adorno
Voc/vp

Via F.lli Ponti, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111
Fax 0161.215785

Prot.n.
B1.22

56712

Vercelli, li

30/5/2012

Spettabile
Provincia di Vercelli
Settore Pianificazione Territoriale
Servizio VIA
c.a. Dott.ssa M.Ranghino
Vercelli

OGGETTO: Progetto di "Impianto di produzione energia elettrica e termica da biogas", presso San Germano Vercellese (VC) presentato dalla ditta TIMA sas per la procedura autorizzativa di cui all'art.12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i. **RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

Con riferimento alla procedura in oggetto si trasmette il contributo tecnico predisposto dal Dipartimento per quanto di competenza.

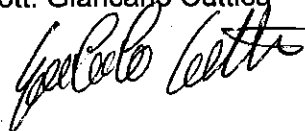
Cordiali saluti.

Allegati:
- Relazione tecnica

GC/ge



Il Dirigente Responsabile
Dott. Giancarlo Cuttica



Arpa Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

SC "Dipartimento Provinciale di Vercelli" - SS Produzione

Via Bruzza, 4 - 13100 Vercelli - Tel. 0161269811 - fax 0161269830 - E-mail: produzione.vc@arpa.piemonte.it

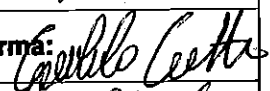
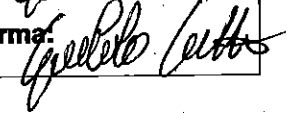
STRUTTURA COMPLESSA "Dipartimento Provinciale di Vercelli"
Struttura Semplice "Produzione"

Istruttoria Provinciale
Ai sensi dell'art. 12 della D.Lgs 387/2003
ELABORATO DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

Progetto: Impianto produzione energia elettrica e termica da biogas – S. Germano V.se (VC)

Servizio B1.22

Proponente TIMA s.a.s.

Redazione	Funzione: Tecnico Nome: Ing. Giuseppe Celentano	Data: 23/5/12	Firma: 
Verifica	Funzione: Responsabile S.S. Produzione Nome: Dott. Giancarlo Cuttica	Data: 28/5/12	Firma: 
Approvazione	Funzione: Responsabile Dipartimento Nome: Dott. Giancarlo Cuttica	Data: 28/5/12	Firma: 

1. Introduzione

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione integrativa (qui pervenuta con prot. Arpa n° 42625 del 26/04/2012) relativa al progetto "Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas" ubicato in comune di San Germano Vercellese (VC) e presentato dalla ditta TIMA s.a.s.

Tale contributo ha lo scopo di verificare lo studio eseguito dal proponente e valutare le interferenze prodotte dalla realizzazione del progetto sulle componenti ambientali.

Il presente documento valuterà le integrazioni fornite alla luce delle richieste presenti nella precedente relazione tecnica Arpa. In particolare le precedenti richieste di integrazione/precisazione verranno evidenziate in corsivo all'interno di un elenco puntato.

2. Valutazione della documentazione integrativa

3.1 Aspetti progettuali

Circa gli aspetti progettuali si evidenzia quanto segue:

- *Si prende atto che per quanto riguarda i servizi igienici il proponente afferma che, vista la vicinanza con l'abitazione del proponente stesso, "[...] si dichiara che verranno utilizzati i servizi igienici già presenti presso l'abitazione" (pag.9 – Piano di prevenzione e gestione acque).*

A modifica di quanto precedentemente dichiarato il proponente afferma che "[...] la ditta proponente ha optato per il noleggio di servizi igienici biologici, mediante contratto che si andrà a stipulare con la ditta SEBACH, comprensivo del servizio completo periodico di igienizzazione" (pag.4 – Relazione integrativa).

- *Il digestato prodotto verrà sottoposto ad un trattamento mediante separatore solido-liquido: considerato che una parte del digestato (frazione liquida) verrà ricircolata, si richiede al proponente di specificarne il quantitativo.*

Si prende atto che a tal proposito il proponente afferma che "il quantitativo di digestato che viene ricircolato dalla vasca di stoccaggio finale alla prevasca, quindi con ritorno in testa al processo, è variabile in base al grado di umidità dei vegetali costituenti il piatto alimentare.[...] Mediamente il ricircolo si può quantificare in 20/30 m³/giorno ad impianto a regime" (pag.4 – Relazione integrativa).

- *La frazione solida del digestato separato verrà stoccata su una platea ubicata nelle vicinanze del separatore: sembra opportuno che il proponente specifichi la durata dello stoccaggio.*

Relativamente al quantitativo della frazione solida separata nell'ambito del trattamento del digestato il proponente quantifica il materiale prodotto in circa 20-30 t/annue. "Lo stoccaggio previsto è di 4 mesi nel periodo primaverile estivo [...] e di sei mesi nel periodo autunnale ed invernale dove non vengono eseguiti spandimenti" (pag.4 – Relazione integrativa).

- Sulla base dei quantitativi e della durata temporale dello stoccaggio sembra opportuno ricordare che il proponente dovrà richiedere autorizzazione allo stoccaggio R13 ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 s.m.i.

3.2 Acque e scarichi idrici

- *Nulla è stato detto nella documentazione in merito alla possibile necessità di acqua sia in fase di cantiere che di esercizio (vasca antincendio, ecc...): sembra opportuno che il proponente chiarisca le modalità di approvvigionamento idrico*

Relativamente alla vasca antincendio, della capacità di 75 m³, questa verrà riempita prima della messa in esercizio dell'impianto, mediante approvvigionamento tramite autocisterna di ditta autorizzata, che provvederà anche agli eventuali rabbocchi.

L'approvvigionamento, in fase di cantiere, avverrà mediante autobotte.

3.3 Emissioni atmosferiche

Si prende atto delle integrazioni trasmesse, e per esse, non si individua la necessità di chiedere ulteriori approfondimenti se non delle osservazioni circa la nota integrativa riferita alle emissioni di COVNM.

L'allegato 21 presentato dalla ditta, è una interpretazione della normativa formulata dalla Regione Lombardia e Arpa Lombardia che, se pur autorevole, non trova una condivisione nei contenuti sia dal Dipartimento Arpa scrivente che da altri dipartimenti Arpa piemontesi.

Come già avuto modo di affermare nel parere tecnico-scientifico del 05/04/2012 con prot. n° 35268, *"esprimere un limite di emissione delle COT scorporando il contributo del metano appare un'operazione inammissibile perché non prevista dalla normativa di riferimento, ma soprattutto per via del suo global warming potenzial (GWP) pari a 21 volte la CO₂. Si ritiene che il legislatore abbia voluto evitare in questo modo l'emissione incontrollata di metano nell'atmosfera; operazione questa che inevitabilmente si verificherebbe se venisse individuato un limite espresso come COTNM.*

Escludere da qualunque valutazione tecnica le emissioni di metano, significherebbe non valutare attentamente tutti i potenziali effetti negativi di queste emissioni in quanto è universalmente risaputo che le emissioni generate da motori alimentati a biogas siano caratterizzate da concentrazioni elevate di metano incombusto".

In aggiunta, si evidenzia come il DM 25 agosto 2000 negli allegati 4 e 5 nello stabilire le metodiche di campionamento dei COV, chiarisce che per composti organici volatili si devono intendere tra l'altro le "sostanze organiche sotto forma di gas e vapore" per cui, anche il metano.

Alla luce di ciò, si ribadisce la necessità di rispettare il quadro emissivo previsto alla parte III punto 3.1 lettera a) dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e che il parametro COV ivi indicato, deve intendersi come COV espresse come C.

Alla luce delle considerazioni sopra ribadite, risulta indispensabile quantificare anche il contributo del metano. Per far ciò, la ditta dovrà quantificare le perdite di metano attraverso i gas di scarico del motore, rispetto al consumo complessivo di biogas; allo scopo, è ammessa la misura dei COVNM che per differenza con quella dei COV determinerà il contributo del metano. Si ribadisce comunque la necessità di fissare un limite di emissione complessivo per le COV.

3.4 Suolo e rifiuti

Si ribadiscono di seguito alcune osservazioni, già presenti nella precedente relazione tecnica Arpa, aventi valore di proposta di prescrizione.

- Sembra opportuno ricordare che qualora la ditta necessiti di terreno proveniente dall'esterno dell'area di cantiere, questo dovrà rispettare i requisiti dell'art. 186 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e delle linee guida sulle terre e rocce da scavo, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 15/02/2010 n. 24-13302, al fine di poter escludere tale materiale dalla normativa sui rifiuti.
- La composizione della miscela in ingresso al fermentatore non risponde ai requisiti previsti dalla DGR n. 64-10874 del 23 febbraio 2009. Pertanto il digestato, non spandibile come refluo zootecnico, necessiterà di un'autorizzazione ai sensi della normativa sui rifiuti
- Si prende atto che, relativamente al digestato, il proponente individua come codice CER 19.06.06 "digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e/o vegetale".

3.5 Rumore

In riferimento alla valutazione previsionale di impatto acustico ed alle successive integrazioni, presentate dalla società agricola "TIMA", per la realizzazione di un impianto a biogas, da installare presso strada comunale Carisio Vettigné a San Germano Vercellese si comunica che la documentazione pervenuta risulta conforme rispetto a quanto stabilito dalla Delib. Giunta Reg. n° 9-11616 del 02/02/2004 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico". Ciò premesso si ritiene che possa essere concessa l'autorizzazione richiesta a condizione che l'ente che rilascia il provvedimento autorizzativo prescriva che:

- Entro trenta giorni dall'avviamento dell'attività in progetto dovrà essere effettuato, a cura del proponente, una campagna di misure fonometriche finalizzata a verificare la conformità ai limiti di legge dei livelli sonori generati presso gli insediamenti limitrofi (particolare attenzione dovrà essere posta per la verifica del criterio differenziale). Detti rilievi dovranno valutare sia il contributo dovuto all'impianto di cogenerazione a biogas che quello dovuto all'impianto di essiccazione già installato presso l'azienda agricola.

3. Proposte di prescrizioni

- Dovrà essere comunicato alla Provincia di Vercelli e all'Arpa Piemonte qualsiasi variazione legata alla tipologia di biomassa utilizzata, diversa da quella dichiarata all'interno progetto analizzato ed autorizzata dalla Provincia di Vercelli.
- La ditta dovrà annotare settimanalmente su apposito registro i quantitativi, la tipologia e la provenienza della biomassa in ingresso all'impianto



330/A 18/05/2012

COMANDO REGIONE MILITARE NORD
SM - UFFICIO LOGISTICO INFRASTRUTTURE E SERVITU' MILITARI-
SEZIONE INFRASTRUTTURE DEMANIO SERVITU' MILITARI E POLIGONI
C.so Vinzaglio n. 6 - 10121 Torino

FAX: 01156032732

DATA/ORA : 18 maggio 2012/09:00

DESTINATARIO : Provincia di VERCELLI (Settore Pianificazione Territoriale-Servizio Energia)

ALL'ATTENZIONE DI : Dott.ssa Emanuela RANGHINO - Geom. Emanuela BROGLIA

NR. FAX DESTINATARIO : 0161590332

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione unica per "Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas" situato in comune di S. Germano V.se, loc. Cascina Cavallo, su terreno individuato e censito al N.C.T. al Foglio 4 mappale 21. Società agricola TIMA sas, con sede legale in Salussola, Via Salussola n. 16/A, e unità locale in S. Germano V.se, loc. Cascina Cavallo. Conferenza dei servizi convocata per il giorno **1 Giugno 2012.**
Referente della pratica: 1° Maresciallo Roberto PICCIRILLO (Tel. e Fax 01156032743 - E-mail suademinfrsmp@rmnord.esercito.difesa.it).

Invio copia della lettera di prot. n. M_D-E 24501-12968/LOG/10.12.4.8 in data 17 maggio 2012.

Richiesta di messa a verbale formale nota di riserva.

Il presente fax è composto da numero pagine 1 + copertina

PER RICEZIONI IMPERFETTE TELEFONARE AL NR. 01156032743

L'UFFICIALE CHE AUTORIZZA
LA TRASMISSIONE
Ten. Col. (gua.)spe RM Antonio IANNOTTA

Mod. N.2 bis-
Rich. VFNK - α-PR
Imp. ai fotovoltaici - eolici-
biogas / biomasse



COMANDO REGIONE MILITARE NORD

SM - UFFICIO LOGISTICO INFRASTRUTTURE E SERVITU' MILITARI

- Sezione Infrastrutture Demanio Servizi Militari e Poligoni -

INDIRIZZO TELEGRAFICO: REGIOMILES NORD

M. D-E 24501 Prot. n. *12868* Cod.id, LOG Ind.cl. 10.12.4.8 10121 Torino, li **17 MAG. 2012**
 All. _____ PDC: Ten.Col. IANNOTTA ☒ 01156034650

OGGETTO: Richiesta di verbalizzazione di formale nota di riserva.

Richiesta di autorizzazione unica per "Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas" situato in comune di S. Germano V.se, loc. Cascina Cavallo, su terreno individuato e censito al N.C.T. al Foglio 4 mappale 21. **Società agricola TIMA sas**, con sede legale in Salussola, Via Salussola n. 16/A, e unità locale in S. Germano V.se, loc. Cascina Cavallo. Conferenza dei servizi convocata per il giorno **1 Giugno 2012**.

Referente della pratica: 1° Maresciallo Roberto PICCIRILLO (Tel. e Fax 01156032743 - E-mail suademinfirmsp@rmnord.esercito.difesa.it).

A PROVINCIA DI VERCELLI
 Settore Pianificazione Territoriale
 Servizio Energia
 Via S. Cristoforo n.3

13100 VERCELLI

(Rif. let. n. 0036185 in data 9-5-2012).

1. Questa Amministrazione, a tutela dei propri interessi, in occasione della Conferenza dei servizi convocata per il giorno **1 Giugno 2012**, chiede che venga messa a verbale **formale nota di riserva** alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, citando gli estremi della presente comunicazione, anche in assenza di proprio rappresentante e/o in mancanza del Nulla Osta/Nulla Contro, ovvero se pervenuto il Nulla Osta/Nulla Contro citandone gli estremi.
2. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 20, comma 4., di cui alla vigente legge 241/90, la presente richiesta deve intendersi riferita agli atti ed ai procedimenti dell'ambito delle opere della difesa nazionale, così come individuato dall'art.233 del Codice dell'Ordinamento Militare, approvato con il D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66. Pertanto, tali atti e procedimenti, intesi ad escludere che sussistano, o possano sussistere, incidenze e/o interferenze con gli interessi di ogni genere dell'Amministrazione Difesa (A.D.), a propria tutela, sono sottratti all'applicazione del principio del "silenzio assenso".
3. La predetta riserva sarà sciolta con l'atto di espressione del Nulla Osta Militare /Nulla Contro, ovvero dall'Atto di Assenso / Parere finale definitivo dell'A.D., formato a conclusione del procedimento, allorché saranno stati acquisiti i necessari pareri tecnici propedeutici e salvo ogni buon fine.

d'ordine
 IL CAPO DI STATO MAGGIORE *de*
 Col. f. (alp.) s. SM Giorgio BRAGA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

VERCELLI

Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.vercelli@cert.vigilfuoco.it

Vercelli, li 11/05/2012

Alla **PROVINCIA DI VERCELLI**
Settore Pianificazione Territoriale
Via San Cristoforo, 03

Prot. N. 4559 Allegati n° _____

13100 VERCELLI

Oggetto: Tipo di procedimento: Comunicazione

Ditta: SOCIETA' TIMA S.A.S.

Indirizzo dell'attività: CASCINA CAVALLO SN
SAN GERMANO VERCELLESE

Attività: Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, combustibili (quantità > 25 Nmc/h); Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW; Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg; Depositi e rivendite liquidi con punto infiam > 65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiam).

DPR 151/2011 Allegato I - ATTIVITA' N. 1.1.C-49.3.C-36.2.C-12.1.A.

Pratica n° 111112

Per opportuna conoscenza si trasmette in allegato la nota di questo Comando prot.n. 4534 del 11/05/2012, relativa all'approvazione del Progetto Allegato presentato dalla Società in oggetto in data 13.03.2012.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ritenuti utili.

Il Responsabile del Procedimento
Il Primino PAREGLIO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dr. Ing. Michele MAZZARO

/ce



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

VERCELLI

Ufficio Prevenzione Incendi
com.prev.vercelli@cert.vigilfuoco.it

Vercelli, lì 11/05/2012

Al SIG. TINARELLI GIORGIO

Legale rappresentante del
SOCIETA' TIMA S.A.S.
VIA SALUSSOLA, 16/A

13885 SALUSSOLA

Prot. N. 4534 Allegati n°

OGGETTO: Tipo di procedimento: Valutazione del Progetto allegato

Istanza del: 13.03.2012

Ditta: SOCIETA' TIMA S.A.S.

Indirizzo dell'attività: CASCINA CAVALLO SN SAN GERMANO VERCELLESE

Attività: Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, combustibili (quantità > 25 Nmc/h); Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW; Depositi di legnami, carbone, sughero e affini, q.tà > 500.000 kg; Depositi e rivendite liquidi con punto infiamm > 65°C, da 1 a 9 mc (escl. infiamm).

Nuovo D.P.R. 151/2011 del 1.08.11 Codice n. 1.1.C-49.3.C-36.2.C-12.1.A.

Pratica n° 111112

e, p.c. Al Sig. SINDACO del Comune di **SAN GERMANO VERCELLESE**

Si premette che per l'attività in oggetto è stata prodotta istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, relativamente ai punti 2.12c, 2.7 e 2.10 del DM 24.11.1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8".

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Area III Prevenzione Incendi con nota prot. n. 11595 del 29.07.2010, al punto 2 ha chiarito che il DM 24.11.1984 è da considerare un utile riferimento nei casi di impianto fisso per la produzione e deposito di biogas in quanto assimilabili a quelli definiti nella Sezione 2^ al punto 2.2 lettera c) e le misure da adottarsi devono comunque scaturire da una valutazione dei rischi di incendio e/o esplosione, risultando invece norma cogente nel caso in oggetto di depositi di accumulo presso statico.

Trattandosi l'impianto in oggetto finalizzato alla produzione di biogas per l'alimentazione di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e non di "deposito di accumulo presso statico" non si ritiene necessario ricorrere all'istituto della deroga in quanto il DM 24.11.1984 risulta essere utile riferimento normativo non cogente (cfr la nota del 29.07.2010), pertanto la documentazione progettuale è stata direttamente esaminata dallo scrivente Comando.

Ciò premesso e con riferimento all'istanza inerente l'oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 151/2011 art 3 "Valutazione dei progetti", si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dal citato DPR 151/2011 art 4 "Controlli di Prevenzione Incendi", documentazione necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. 151/11.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere prodotta, richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva, con le modalità previste dall'art. 4 sopra citato del D.P.R., nonché della documentazione prescritta dal D.M. 04/05/1998 - allegato II, conformemente alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica disponibile presso questo Comando.

Il Comando entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza effettuerà i controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In caso di esito positivo verrà rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi di cui all'art 5 del DPR 151/2011.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 151/11 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al medesimo D.P.R., e che devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lvo 81/2008.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

1. Trattandosi di attività soggetta a controllo dei Vigili del Fuoco in quanto inserita nell'allegato al DPR 151/11, i corsi di formazione degli addetti antincendio dovranno essere perlomeno coerenti con quanto previsto dal DM 10.03.1998 punto 9.3 "Attività a rischio di incendio elevato" (durata 16 ore) con idoneità tecnica;
2. Le condotte di trasporto del gas dovranno essere integralmente conformi al DM 17.04.2008 e cogenti norme UNI in esso citate (UNI 9034, UNI 9860, UNI 9165, ecc...);
3. L'area dell'impianto non deve essere attraversata da linee elettriche (cfr norma UNI 10458);
4. Tra digestore e contenitore di accumulo, a monte di ogni punto di consumo e sulle tubazioni di biogas, devono essere inserite dispositivi fermafiamma (cfr norma UNI 10458);
5. Le aree o i componenti dell'impianto che ricadono nel campo di applicazione della legislazione in materia di atmosfere esplosive dovranno essere conformi alla Direttiva ATEX;
6. Il gestore dovrà risultare conforme anche alla norma UNI 10458/2011 punto 5.2.1.2;
7. Dovranno essere adottate le misure di sicurezza previste dal progettista nella documentazione progettuale di deroga;
8. Il gruppo elettrogeno dovrà essere conforme al DM 13/07/2011.

Il Responsabile Tecnico del Procedimento
Dr. Primino PAREGLIO



/ce



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dr. Ing. Michele MAZZARO



**Ente di Gestione
delle Riserve
Pedemontane e
delle Terre d'Acqua**



Via XX Settembre, 12
13030 Albano V.se (VC)

Tel.: 0161/73112

Fax: 0161/73311

e-mail:

infoparc@lamedelsesia.vc.it

sito web:

www.lamedelsesia.vc.it

8851A
17.04.2012

FAX

martedì 17 aprile 2012

DESTINATARIO :

Provincia di Vercelli

FAX:

0161/590332

Alla cortese attenzione di :

**N. di pagine
compresa la presente :**

2

PROTOCOLLO

1619

**CONFERENZA DEI SERVIZI 10/4/2012
SOCIETA' TIMA SEDE IN SALUSSOLA
PER ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
DA BIOGAS**

Le informazioni contenute in questo fax sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario sopra indicato; ogni utilizzazione da parte di persone diverse è pertanto vietata.

Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, vi preghiamo immediatamente di restituirci l'originale.

Grazie

**Ente di Gestione delle Riserve Pedemontane e delle Terre d'Acqua**

Via XX Settembre, 12 - 13030 Albano Vercellese Tel. 0161 73112 - 0161 73393 Fax. 0161 73311
Sito web www.lamedelsesia.vc.it e. mail. info@lamedelsesia.vc.it C.F. 80016480024 P. IVA

Prot. n.

1618

Pos. n.

TU 617

Data

16 APR. 2012

Comunicazione trasmessa via fax
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 6 c. 2
Legge n. 412/1981 e art. 45 c. 6 DPR 445/2000

Alla Provincia di Vercelli
Settore Pianificazione
Territoriale Via S.
Cristoforo, 3
13100 VERCELLI

Fax: 0161 590332

Oggetto: Conferenza dei servizi del 10.04.2012 — Società Agricola TIMA s.a.s.,
con sede legale in Salussola Impianto di produzione di energia
elettrica e termica da biogas-.

Facendo seguito a quanto espresso verbalmente alla Conferenza dei servizi, in oggetto citata, si richiede formalmente che i terreni ricadenti all'interno di confini della Riserva naturale della Garzaia di Carisio, debbano essere esclusi in quanto suoli ricoperti da formazioni boschive e sito di nidificazione degli ardeidi. I terreni in questione ricadono al foglio di mappa del comune di Carisio n. 17 part. nn. 145, 20 e 62 (parte).

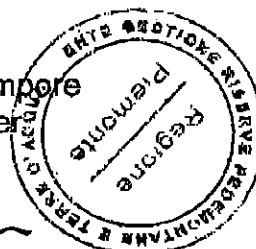
Si richiede inoltre che i terreni siti a monte del passaggio autostradale e della Riserva naturale della Garzaia di Carisio, ricadenti al foglio di mappa del comune di Carisio n. 16 part. 14, 19 (parte), 33 e 34 siano esclusi in quanto suoli ricoperti da formazioni boschive.

I terreni sopra citati sono stati dati in gestione all'Ente scrivente, con apposito atto redatto presso il notaio Dr. Andrea Dragone in data 26.07.2008, in quanto opere compensative convenute tra la proprietà e questo Ente, per le attività estrattive ricadenti ai fogli di mappa del comune di Carisio nn. 17 e 23.

Distinti saluti.

Funzionario referente
Ezio Mancin

Il Direttore pro tempore
Dr. Carlo Bider



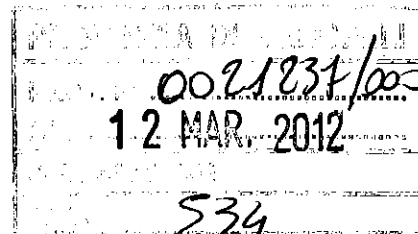
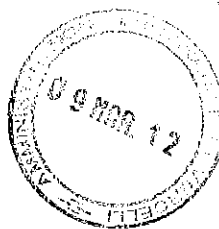


Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL
PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITA' EGIZIE

Lettera inviata solo tramite FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

MBAC-SBA-PIE
UFFPROT
0002342 02/03/2012
Cl. 34.19.07/952.1



Studio Agroprofessionale
dott. Giuseppe Ginocchio
Via Pietro Isola, 3
15067 Novi Ligure (AL)
Fax 0143.323814

e p.c. Provincia di Vercelli
Settore pianificazione
Territoriale
Servizio energia
Via San Cristoforo, 3
13100 Vercelli
Fax 0161.590382

e p.c. AR/S Archeosistemi
Via Nove Martiri 11/A
42100 VILLA SESSO (Reggio Emilia)
Fax 0522.533315

All.

OGGETTO: SAN GERMANO VERCELLESE, Cascina Cavallo, Strada Provinciale Carisio-Vettignè (VC), F. 4, mapp. 21. Realizzazione di impianto di cogenerazione alimentato a biogas. Procedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Parere definitivo.

In riferimento alla richiesta del 05.01.2012, assunta agli atti prot. n. 243 del 12.01.2012, e in ragione della documentazione progettuale integrata dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), assunta agli atti prot. n. 2012 del 23.02.2012, prodotta su richiesta di questa Soprintendenza dalla ditta archeologica AR/S Archeosistemi, si comunica che sui terreni in epigrafe, ai sensi del D.M. 10.09.2010, art. 13.3, c, non gravano provvedimenti di tutela archeologica e non sono state individuate dalla ricerca di superficie aree a elevato rischio archeologico. Per la natura dei luoghi e la tipologia dell'intervento, quindi, questo Ufficio non ritiene necessario applicare la seconda parte dell'art. 95 e successivo art. 96 del D.Lgs. 163/2006 in materia di sondaggi preventivi.

Tuttavia, l'intervento previsto ricade in area non preventivamente controllata dal punto di vista archeologico e non lontano da direttrici di viabilità storiche; tale area rientra infatti nel territorio dell'antico insediamento (del quale sono documentati rinvenimenti di età protostorica e romana) e si trova in prossimità di una serie di rettili storici in direzione di Vercelli e di Santhià. Del resto, la prossimità ad aree di interesse culturale documentato e a rettili stradali antichi è ravvisabile anche dalla Tavola P2.B.2-6 del PTCP della Provincia di Vercelli ("Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali" e "Sistema della viabilità storica") e correttamente evidenziata nella suddetta VPIA. Inoltre considerata la bassa visibilità di alcune aree per la presenza di vegetazione, quale emerge dalla relazione di ricognizione archeologica, non si può escludere il rischio archeologico.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, nel provvedimento autorizzativo del progetto dovrà essere prevista l'assistenza archeologica continua da parte di operatori specializzati, sotto la supervisione scientifica di quest'Ufficio e senza oneri per lo stesso, per tutti gli interventi che comportino alterazioni del suolo e del sottosuolo, con particolare riguardo per gli interventi di scavo riguardanti gli sbancamenti e gli spianamenti di superficie, le trincee e le fondazioni dei digestori, dei silos, delle vasche e di tutte le strutture relative all'impianto, nonché tutti quelli riguardanti i collegamenti ai sottoservizi.

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, potranno essere richiesti, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto e che questa Soprintendenza si riserva di impartire le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione dei reperti.

Si richiede che sia inviata con congruo anticipo comunicazione della data di inizio dei lavori di scavo, al fine di predisporre i necessari sopralluoghi.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si inviano distinti saluti.

il responsabile dell'istruttoria
(dott.ssa Elisa PANERO)

IL SOPRINTENDENTE
Egle MICHELETTO